

l'anno della Compagnia, ed in vigore di quella data.

Art. 2^o

Le riserve dei contratti ceduti saranno calcolate alla data del 31 Dicembre 1921 coi metodi di cui in appresso:

a) Per le Assicurazioni in caso di morte. Col metodo dei premi puri, in base alla tavola di mortalità H_{1900} e al saggio di interesse del 4%. Si adatteranno annualità contrattuali (o loro equivalenti) nel calcolo dell'impiego degli assicurati, e si dedurranno dalle riserve matematiche le rate di premio pure restanti a pagare alla fine dell'esercizio.

b) Per le Assicurazioni di ferita, senonche controassicurazione. Con un procedimento analogo al precedente ma in base alla tavola di Carlisle.

c) Per le Assicurazioni di ferite con controassicurazione. Mediante una capitalizzazione di annualità finanziarie al 4%.

d) Per le rendite vitalizie immediate. In base alla tavola di sopravvivenza dei Vitalizanti del Governo Inglese al saggio di interesse del 4%.